

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) TRAVERSI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIULIANO LEMME

Seduta del 13/01/2026

FATTO

1. Con ricorso del 12.8.2025, parte ricorrente deduceva quanto segue:

- di aver stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento, estinto anticipatamente;
- che l'intermediario gli ha però erroneamente addebitato una rata pari ad € 352,50;
- solo dopo la presentazione di reclami e di un esposto all'IVASS la rata gli veniva riaccreditata il 31.7.2025;
- ha pertanto diritto al rimborso degli interessi maturati e del contributo pagato per la presentazione del ricorso, avvenuta in data anteriore al riaccredito della somma.

Atteso l'esito negativo del reclamo, si rivolgeva a questo Arbitro.

2. Si costituiva in giudizio l'intermediario, eccependo:

- che il ricorso è inammissibile per essere stato presentato prima della scadenza del termine di riscontro al reclamo;
- che, comunque, è avvenuto il riaccredito della rata erroneamente addebitata.

Concludeva dunque per il rigetto del ricorso.

3. In sintesi, le parti hanno così precisato le proprie conclusioni:

Parte ricorrente:

“chiedo quindi all'ABF di pronunciarsi affinché [omissis] mi restituisca...gli interessi maturati per il ritardo nel riaccredito e i 20 euro che ho dovuto pagare per il ricorso all'ABF...”

Parte resistente:

“dichiarare l'inammissibilità del ricorso...in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità....di respingere il ricorso e dichiarare cessata la materia del contendere...”

DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dall'intermediario, che rileva come nella fattispecie il ricorso sia stato depositato prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla presentazione del reclamo, come previsto dalle Disposizioni ABF.

Ricorda il Collegio, in proposito, che il reclamo, ai sensi della sez. VI delle Disposizioni ABF, è condizione di procedibilità del ricorso, che deve essere presentato entro i 12 mesi successivi. Il Collegio di Coordinamento (dec. 7716/2017) ha al riguardo chiarito che il reclamo deve avere ad oggetto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio sin dalla fase precedente il giudizio arbitrale, la medesima questione poi proposta con il ricorso.

Questo Collegio, in più occasioni, ha avuto modo di specificare che la semplice richiesta rivolta all'intermediario non può essere considerata valido reclamo, non contenendo alcuna specifica contestazione (cfr. Coll. Bologna, dec. 2042/2018). Essendo volto alla instaurazione del contraddittorio, come si diceva, il reclamo deve infatti mettere l'intermediario in condizioni di poter replicare tenuto conto, tra l'altro, della possibilità di instaurazione di un possibile futuro provvedimento avanti l'ABF.

Ora, nella fattispecie, rileva il Collegio come non risultino agli atti, in quanto non depositati dal ricorrente, i reclami asseritamente presentati (il primo il 12.5.2025, il secondo in data successiva, non indicata dal ricorrente). Questi non ha inoltre depositato il ricorso all'IVASS.

Agli atti risultano pertanto unicamente la lettera di trasmissione dell'esposto dall'IVASS alla Banca d'Italia, competente per materia (28.7.2025) e la trasmissione da quest'ultima all'intermediario per riscontro (13.8.2025). Peraltro, nessuna delle due lettere riporta il contenuto dell'esposto del ricorrente, non essendo pertanto il Collegio in grado di verificare la corrispondenza tra reclamo e ricorso, come prescritto dalla citata decisione del Collegio di Coordinamento.

Deve dunque ritenersi che, nella fattispecie, il ricorrente non abbia assolto all'onere della prova dell'invio del reclamo, necessaria ai sensi dell'art. 2697 c.c. per poter ritenere ammissibile il ricorso (cfr. Coll. Bologna, dec. 9771/2023); anche a voler ritenuto provato che effettivamente l'invio dell'esposto all'intermediario da parte della Banca d'Italia costituisca prova della presentazione di un reclamo, il ricorso non sarebbe stato comunque tempestivo, non essendo stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dalle Disposizioni ABF (sez. VI, §2, nota 1).

Pertanto, sotto tale assorbente profilo, ritiene il Collegio che il ricorso vada dichiarato inammissibile; solo per completezza, rileva il Collegio come, attesa l'entità minima della somma richiesta, esso non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento. Se è vero che le Disposizioni ABF non introducono esplicitamente una soglia minima per le richieste esaminabili dall'Arbitro, è anche vero che si applica comunque il principio stabilito da Cass. 4228/2015, che ha disposto il rigetto delle richieste bagatellari, anche in ossequio al brocardo *de minimis non curat Praetor*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE